

SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE  
AREA GOVERNO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI  
IL DIRIGENTE DI RIFERIMENTO  
**VALENTINA SOLFRINI**

TIPO	ANNO	NUMERO	
REG.	CFR	FILESEGNATURA.XML	Alle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate
DEL	CFR	FILESEGNATURA.XML	Agli Ordini provinciali dei farmacisti della regione Emilia-Romagna Loro indirizzi PEC o mail

**OGGETTO:** procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate prevista dall'art. 2, comma 2 bis, della L. 475/1968. Avvio procedura 2019.

Si informa con la presente che è avviata la procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2 comma 2 bis della Legge 475/1968), disciplinata con delibera di Giunta regionale n. 1693 del 14/10/2019, già inviata con precedente comunicazione Prot. PG/2019/0771969 del 18/10/2019.

Con l'Avviso trasmesso in allegato si avvia per la prima volta la procedura in oggetto. L'Avviso indica e specifica per l'anno 2019:

- le sedi farmaceutiche disponibili per il trasferimento,
- chi può partecipare alla procedura,
- i termini e le modalità di presentazione della domanda,
- i criteri di formazione della graduatoria dei farmacisti partecipanti,
- le modalità di attuazione della procedura di trasferimento.

Il modulo di domanda e l'elenco delle sedi disponibili per il trasferimento sono allegati all'Avviso.

Si evidenzia, in particolare che:

- potranno partecipare alla procedura di trasferimento solo i titolari individuali di farmacia non sussidiata ubicata in uno dei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie, già individuati con determinazione n. 8730 del 20/05/2019, trasmessa con precedente comunicazione Prot. PG/2019/0480547 del 23/05/2019;
- la farmacia di cui è titolare il richiedente deve risultare non sussidiata alla data di presentazione della domanda di trasferimento pertanto, il farmacista titolare di farmacia sussidiata interessato al trasferimento può rinunciare all'indennità di residenza e, solo dopo la rinuncia, presentare istanza di trasferimento.

La domanda di trasferimento deve essere presentata allo scrivente Servizio regionale a partire da **lunedì 18 novembre 2019** ed **entro mercoledì 18 dicembre 2019**.

Tutta la documentazione relativa alla procedura di trasferimento è scaricabile dal portale della Regione Emilia-Romagna ER\_Salute all'indirizzo:

- <http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-sopranumerarie>

**Si invitano le Associazioni di categoria e gli Ordini professionali in indirizzo a informare tempestivamente i propri iscritti in merito alla procedura.**

Sulla base dell'attività istruttoria, il Responsabile dello scrivente Servizio approva, con proprio atto, la graduatoria dei titolari di farmacia interessati al trasferimento e procede all'assegnazione delle sedi.

Per ogni informazione relativa alla presente comunicazione è possibile contattare Francesca Arfelli – Tel. 0543 454674 o Laura Catellani – Tel 0535 51216 (051 5277295 il giovedì) - mail: [concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it](mailto:concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it)

Distinti saluti



Valentina Solfrini

Allegati:

- Avviso
- Elenco comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie sopranumerarie per procedura trasferimento anno 2019
- Modulo per la domanda
- Informativa per il trattamento dei dati personali

## AVVISO

### **PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO DI FARMACIE NON SUSSIDIATE, SOPRANNUMERARIE PER DECREMENTO DELLA POPOLAZIONE, UBICATE IN COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 6.600 ABITANTI (ART. 2, COMMA 2-BIS, L. 475/1968 E D.G.R. N. 1693 DEL 14/10/2019) - ANNO 2019**

#### **Finalità**

È avviata la procedura per soli titoli per consentire il trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in altro comune della regione, in attuazione dell'art. 2, comma 2 bis, della L. 475/1968.

I criteri e le modalità per il trasferimento sono individuati con delibera di Giunta regionale n. 1693 del 14/10/2019.

#### **Sedi farmaceutiche disponibili per il trasferimento**

Sono disponibili per il trasferimento le sedi farmaceutiche indicate al punto 4 del dispositivo della determina n. 3594 del 27/02/2019 "Presenza d'atto della conclusione del procedimento di revisione per l'anno 2018 delle piante organiche delle farmacie dei comuni della regione Emilia-Romagna (L.R. n. 2/2016, art. 4)", di seguito riportate:

<b>Prov.</b>	<b>Comune</b>	<b>Sede farmaceutica</b>
BO	Bentivoglio	<b>SEDE N. 2 RURALE, VACANTE</b> DELIMITAZIONE NORD: la delimitazione dell'ambito coincide con il confine territoriale del Comune di Bentivoglio (comune confinante Malalbergo). DELIMITAZIONE OVEST: la delimitazione dell'ambito partendo dal confine nord di cui sopra, coincide per la prima parte con il tratto autostradale della A13 Bologna-Padova fino all'intersezione con il canale Diversivo-Navile poi, ripercorrere la Via San Marino fino al limite sud dell'area Artigianale-Industriale di Via Celestino Monari Sardè e Via Romagnoli, si ricongiunge con la via Saliceto e il confine comunale sud di cui al punto successivo. DELIMITAZIONE SUD E EST: la delimitazione dell'ambito ripercorre tutto il confine territoriale del Comune di Bentivoglio. I comuni confinanti sono: - sud Castel Maggiore - sud-est Granarolo dell'Emilia - est Minerbio - nord-est Malalbergo. (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 11/10/2018)
FC	Forlimpopoli	<b>SEDE N. 4 RURALE, DI NUOVA ISTITUZIONE</b> <b>Frazione S. Leonardo – S. Andrea –</b> dal sottopasso pedonale di v.le Roma e la ferrovia, si imbecca via Tognola fino all'immissione in via Torricchia e di seguito via Tagliata, dopo l'immissione in via Montanara Comunale fino ai confini comunali con il Bevano si prosegue verso nord per l'intero confine fino ad intersecare la ferrovia percorrendo l'asse ferroviario verso Cesena fino a raggiungere nuovamente il sottopasso pedonale di v.le Roma. (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 03/07/2018)
MO	Spilamberto	<b>SEDE N. 4 URBANA, DI NUOVA ISTITUZIONE</b> Via del Carmine sino all'intersezione con Via Drusiani e poi al fiume Panaro: confini territoriali sul fiume con Vignola - confine territoriale con Vignola – Via Ca' Bianca – Via Santa Liberata. (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 97 DEL 07/11/2018)
PC	Cerignale	<b>SEDE UNICA RURALE, VACANTE</b> Intero territorio comunale (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 26/06/2018)
PC	Zerba	<b>SEDE UNICA RURALE, VACANTE</b> Intero territorio comunale (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 25/08/2018)
PR	Parma	<b>SEDE N. 58 URBANA, DI NUOVA ISTITUZIONE</b> Incrocio strada Montanara con strada Filippo di Borbone, Strada Filippo di Borbone fino al confine comunale, tratto perimetro confine comunale Ovest-Sud fino a intersezione con Strada Langhirano, tratto di Strada Langhirano, continuando seguendo il confine comunale Sud-Est lungo il corso del torrente Parma fino all'intersezione con strada Fornace, Strada Fornace, attraversamento Strada Martinella, Via Donatori di Sangue, attraversamento Strada Langhirano, Strada Cava in Vigatto, Strada Cava in Vigatto fino a intersezione con Strada Montanara, Strada Montanara fino a intersezione con Strada Filippo di Borbone. (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 550 DEL 28/12/2018)

Prov.	Comune	Sede farmaceutica
RE	Quattro Castella	<b>SEDE N. 4 RURALE, VACANTE</b> <b>Frazione Montecavolo Sud -</b> Intersezione tra il confine con il Comune di Reggio Emilia e via Togliatti (S.P. Rivalta-Vezzanella); da questo punto le strade via Togliatti fino all'intersezione con via Fratelli Cervi; via Fratelli Cervi fino all'intersezione con via Mascagni; via Mascagni fino all'intersezione con via Papa Giovanni XXIII; via Papa Giovanni XXIII fino all'intersezione con via Kennedy; via Kennedy fino all'intersezione con via Cavour; via Fosse Ardeatine fino all'intersezione con via Montemoro e Via Montemoro fino al confine con il Comune di S. Polo d'Enza; confini con i Comuni di S. Polo d'Enza e Vezzano sul Crostolo fino ad intersecare via Fratelli Rosselli (S.P. 9); da questo punto, la linea retta immaginaria che raggiunge il punto di Intersezione tra il confine con il Comune di Reggio Emilia e via Togliatti (S.P. Rivalta-Vezzanella). (DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 06/09/2018)
RN	Montefiore Conca	<b>SEDE N. 2 RURALE, DI NUOVA ISTITUZIONE, ISTITUITA CON IL CRITERIO TOPOGRAFICO</b> Centro Storico; territorio delle frazioni di: Conca/San Pietro, Borgo Predosa, Serbadone di Sopra, San Felice, San Gaudenzo, Levola. (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 18/09/2018)
RN	Rimini	<b>SEDE N. 35 URBANA</b> <b>Sede non di nuova istituzione, già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità avviamento (art. 110 TULLSS)</b> Punto di incontro tra Via Flaminia ed il confine con il comune di Riccione, linea di confine che costeggia il torrente Marano e il comune di Coriano fino a Via San Salvatore, detta Via fino all'incontro con Via Cantiano, Via Fonte Rovescio, Via Acqualagna, Via Barchi fino al punto d'incontro con Via Coriano, tratto di Via Coriano fino all'incontro con Via Olmo Lungo, detta Via fino all'incontro con Via Casalecchio, tratto di detta Via fino all'incrocio con Via Ravarino, da detto incrocio linea retta immaginaria fino all'incrocio tra Via Corciano e Via Casartelli, Via Corciano, Via Rontanini, Via dei Prati fino all'incrocio con Via Casalecchio, da detto incrocio linea retta immaginaria fino a Via Marvelli, tratto di Via Marvelli, Via Frioli fino all'incrocio con Via Erasi, da Via Erasi linea retta immaginaria fino al prolungamento di Via De Paoli, Via De Paoli, Via Giovanni Romagnoli, linea retta immaginaria fino all'incrocio con Via Calzecchi Onesti, Via Calzecchi Onesti, tratto di Via Flaminia, Viale Stoccolma, Viale Parigi, Viale Oliveti, Viale Berna, piazzale Cracovia fino al punto di incontro tra detto piazzale e Viale Bellinzona, linea retta immaginaria da detto punto fino a Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Flaminia fino al confine con il comune di Riccione. (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 286 DEL 02/10/2018)
RN	Rimini	<b>SEDE N. 45 URBANA, DI NUOVA ISTITUZIONE</b> Punto d'incontro tra Via Turchetta e Via san martino in Riparotta, da tale punto linea retta immaginaria fino all'incontro con il fiume Marecchia, linea che costeggia il fiume, linea retta fino al punto d'incontro con Via Portogallo, Via Portogallo fino al punto d'incontro con Via Sassonia, da tale punto linea retta immaginaria fino all'incontro con Via Norvegia, Via Norvegia fino al punto d'incontro con la S.S. N. 9 (Via Emilia), da tale punto linea retta immaginaria che interseca Via Teodorico fino all'incontro tra Via Costantino il grande e Via Imperatrice Teodora, Via Imperatrice Teodora fino all'incontro con Via Turchetta, Via Turchetta fino al punto d'incontro con Via San Martino in Riparotta. (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 286 DEL 02/10/2018)

### Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di trasferimento i farmacisti titolari individuali di farmacia non sussidiata, ubicata in uno dei comuni individuati con determinazione n. 8730 del 21/05/2019 del Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna e riportati nell'Allegato A al presente avviso.

La farmacia deve risultare non sussidiata alla data di presentazione della domanda di trasferimento. Pertanto, il farmacista titolare di farmacia sussidiata interessato al trasferimento deve rinunciare all'indennità di residenza e, solo dopo tale rinuncia, presentare istanza di trasferimento.

### Modalità di presentazione della domanda

La domanda di trasferimento deve essere presentata al Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna a partire **da lunedì 18 novembre 2019 ed entro mercoledì 18 dicembre 2019**.

La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito <http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie>

Il modulo di domanda compilato in tutte le sue parti, debitamente sottoscritto, in formato PDF, deve essere trasmesso **esclusivamente per via telematica** mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC [assistenzaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:assistenzaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Alla domanda deve essere obbligatoriamente **allegata** copia di un documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (non necessaria nel caso in cui il sottoscrittore della domanda disponga di firma digitale certificata).

**Le domande presentate prima del termine iniziale o dopo il termine finale o trasmesse con modalità diverse da quella sopra indicata o prive dell'allegato sopra indicato sono dichiarate irricevibili.**

Il titolare è tenuto a specificare nel modulo di domanda la sede/le sedi di interesse per il trasferimento indicandone l'ordine di preferenza (al valore 1 corrisponde il grado di preferenza più elevato). La sede/le sedi di interesse e il relativo ordine di preferenza indicati nella domanda non potranno essere modificati.

**La mancata indicazione di almeno una sede di interesse per il trasferimento comporta l'invalidità della domanda.**

Gli uffici regionali preposti protocollano la domanda ricevuta e comunicano all'interessato il numero di protocollo all'indirizzo PEC indicato come quello da utilizzare per ogni comunicazione inerente la procedura di trasferimento.

### **Assolvimento dell'imposta di bollo**

La domanda deve essere in regola con le norme sull'imposta di bollo. I soggetti esenti devono indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione.

### **Istruttoria delle domande e criteri di formazione della graduatoria**

La Regione cura l'istruttoria delle domande di trasferimento pervenute, redige l'elenco delle domande non ammissibili e la graduatoria regionale per titoli dei titolari interessati al trasferimento di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968.

La graduatoria è redatta in ordine decrescente di punteggio, ottenuto sommando i punti attribuiti in base ai seguenti criteri:

- sono attribuiti 0,5 punti ogni 365 giorni di esercizio della farmacia in qualità di titolare della stessa, da parte del farmacista istante, attuale titolare della medesima farmacia (per l'attribuzione del punteggio si considerano pertanto solo gli anni interi);
- sono attribuiti i seguenti punti in relazione al rapporto tra popolazione residente nel comune in cui è ubicata la farmacia del titolare istante e numero di farmacie aperte:

<b>Rapporto popolazione residente/numero di farmacie aperte nel comune</b>	<b>Punti</b>
inferiore a 950 abitanti	15
da 951 a 1.000 abitanti	14
da 1.001 a 1.050 abitanti	13
da 1.051 a 1.100 abitanti	12
da 1.101 a 1.150 abitanti	11
da 1.151 a 1.200 abitanti	10
da 1.201 a 1.250 abitanti	9
da 1.251 a 1.300 abitanti	8
da 1.301 a 1.350 abitanti	7
da 1.351 a 1.400 abitanti	6
da 1.401 a 1.450 abitanti	5
da 1.451 a 1.500 abitanti	4
da 1.501 a 1.550 abitanti	3
da 1.551 a 1.600 abitanti	2
da 1.601 a 1.650 abitanti	1
superiore a 1.650 abitanti	0

In caso di identico punteggio precede in graduatoria il titolare che per primo ha presentato istanza di trasferimento.

## **Approvazione della graduatoria**

Il responsabile del Servizio regionale competente approva, con proprio atto, la graduatoria dei titolari di farmacia interessati al trasferimento, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei titolari medesimi dei requisiti indicati nel presente avviso, nonché della veridicità delle dichiarazioni da questi rese nella domanda di trasferimento.

Nella graduatoria sono indicati nome, cognome e numero di protocollo della domanda.

La graduatoria è pubblicata nella pagina del portale della Regione ER\_Salute dedicata al trasferimento di farmacie (<http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie>) e trasmessa via PEC a tutti i farmacisti che hanno presentato domanda ritenuta ammissibile.

Il responsabile del Servizio regionale competente, nel medesimo atto con cui approva la graduatoria, approva anche l'elenco delle domande non ammesse alla procedura di trasferimento, in quanto irricevibili o inammissibili per mancanza dei requisiti.

Ai farmacisti non ammessi sono comunicati via PEC l'esito della procedura e la motivazione della mancata inclusione in graduatoria.

## **Utilizzo della graduatoria**

La Regione scorre la graduatoria con le seguenti modalità:

- al titolare collocato in prima posizione della graduatoria è proposta per il trasferimento la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza;
- entro quindici giorni dalla proposta il titolare richiedente deve dichiarare se accetta o meno la sede proposta;
- l'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione; in tal caso il titolare è escluso dalla graduatoria e la sede viene proposta al titolare che segue in graduatoria e che l'abbia indicata in ordine di preferenza;
- ai titolari in graduatoria nelle posizioni successive sono proposte, con le stesse modalità, secondo l'ordine di preferenza espresso, le sedi che risultino non accettate da un titolare meglio collocato in graduatoria fino all'esaurimento delle sedi disponibili.

La graduatoria cessa la propria validità quando siano state accettate tutte le sedi disponibili per il trasferimento oppure quando, pur in presenza di sedi non accettate, sia terminato lo scorrimento della stessa.

Le sedi disponibili per il trasferimento eventualmente non opzionate da alcun farmacista partecipante alla procedura di trasferimento, quelle non accettate a seguito dello scorrimento della graduatoria e quelle assegnate ma non aperte nel termine perentorio di 180 giorni, saranno assegnate mediante la procedura di concorso ordinario regionale bandito ai sensi dell'art. 6 della LR. 2/2016.

## **Trasferimento del titolare**

La Regione assegna la sede farmaceutica disponibile per il trasferimento al titolare che l'ha accettata.

È consentito il trasferimento di un numero massimo di farmacie per comune pari a quello delle farmacie che risultano in eccedenza rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968.

Pertanto, il trasferimento è consentito, seguendo l'ordine di graduatoria, ai soli titolari il cui trasferimento renda il numero delle farmacie aperte rimanenti nel comune almeno pari a uno nei comuni con popolazione fino a 4.650 abitanti e almeno pari a 2 nei comuni con popolazione superiore a 4.650 abitanti e fino a 6.599 abitanti.

Il provvedimento di assegnazione è notificato al titolare a mezzo PEC e dalla data di notifica decorre il termine di 180 giorni per l'apertura della farmacia nella sede accettata, pena la decadenza dell'assegnazione.

Il provvedimento è contestualmente notificato al Comune in cui è ubicata la sede accettata, al Comune in cui è ubicata la sede soprannumeraria del titolare che ha partecipato alla procedura di trasferimento e ai Servizi Farmaceutici delle relative Aziende USL per i provvedimenti di competenza, di seguito descritti.

I 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura della farmacia nella sede accettata sono comprensivi anche dei tempi necessari al Comune per effettuare le verifiche di competenza, necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al riconoscimento della titolarità della farmacia. Il titolare vincitore, pertanto, dovrà presentare apposita istanza al Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010.

Affinché il trasferimento si perfezioni il farmacista assegnatario deve rinunciare alla titolarità della farmacia dalla quale si trasferisce. Tale rinuncia non comporta automatica né immediata decadenza della titolarità ma costituisce adempimento preliminare al trasferimento.

Il Comune in cui è ubicata la sede soprannumeraria adotterà il provvedimento di decadenza della titolarità conseguente alla rinuncia in tempi concordati con il farmacista che si trasferisce in modo che la data di decorrenza dell'autorizzazione all'apertura della nuova farmacia sia successiva alla data di decadenza della titolarità della sede rinunciata.

Il farmacista assegnatario deve poi chiedere l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia in cui si trasferisce.

Il Comune in cui è ubicata la sede accettata per il trasferimento adotta il provvedimento di autorizzazione all'apertura della farmacia e di contestuale riconoscimento della titolarità, previa verifica dell'avvenuta decadenza della titolarità della sede rinunciata.

In applicazione della L.R. 29 giugno 1998, n. 18 non è dovuto il pagamento della tassa di concessione per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia.

## **Controlli**

In qualsiasi momento, precedente o successivo all'autorizzazione al trasferimento, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal titolare, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo titolare decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

## **Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento avvengono mediante PEC. I richiedenti sono pertanto tenuti a verificare la validità e il corretto funzionamento della propria casella di posta elettronica certificata (PEC) e a comunicare alla Regione ogni variazione di indirizzo PEC.

## **Informazioni**

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina Solfrini, dirigente professional del Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna con responsabilità sull'Area "Governo del farmaco e dei dispositivi medici".

Eventuali informazioni inerenti la presentazione della domanda possono essere reperite presso il Servizio Assistenza Territoriale all'indirizzo mail: [concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it](mailto:concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it)

## **Allegati al presente avviso**

- Elenco dei Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie individuati per l'anno 2019 (allegato A determina n. 8730/2019)
- Modulo per la domanda di trasferimento
- Informativa per il trattamento dei dati personali

SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE  
IL RESPONSABILE**LUCA BARBIERI**TIPO ANNO NUMERO  
REG. CFR FILESEGNATURA.XML  
DEL CFR FILESEGNATURA.XMLAlle Associazioni di categoria delle  
farmacie convenzionateAgli Ordini provinciali dei farmacisti  
della regione Emilia-Romagna

Loro indirizzi PEC

OGGETTO: procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate prevista dall'art. 2, comma 2 bis, della L. 475/1968.

La Giunta regionale, con propria delibera n. 1693 del 14/10/2019, trasmessa in allegato, ha individuato criteri e modalità per il trasferimento in ambito regionale di farmacisti titolari di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, previsto dall'art. 2 comma 2 bis della Legge 475/1968.

La procedura di trasferimento, dettagliatamente disciplinata nell'Allegato A della DGR n. 1693/2019, si attua negli anni dispari, al termine del procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie, qualora risultino disponibili per il privato esercizio sedi farmaceutiche che non siano da assegnare mediante il concorso straordinario regionale.

Come disposto dalla citata delibera, la prima procedura per il trasferimento di farmacie sarà avviata entro il 2019 mediante comunicazione contenente avviso e modulo di domanda inviata alle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, agli Ordini professionali dei farmacisti, ai Comuni interessati e alle Aziende USL del territorio regionale.

L'avviso e il modulo di domanda di trasferimento saranno pubblicati sul portale della Regione ER\_Salute all'indirizzo: <http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie>

**Si invitano le Associazioni di categoria e gli Ordini professionali in indirizzo a informare tempestivamente i propri iscritti in merito alla procedura.**

Per ogni informazione relativa alla presente comunicazione è possibile contattare Francesca Arfelli – Tel. 0543 454674 o Laura Catellani – Tel 0535 51216 (051 5277295 il giovedì) - mail: [concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it](mailto:concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it)

Distinti saluti

Luca Barbieri  
(F.to digitalmente)

Allegati: - DGR n. 1693 del 14/10/2019

Viale Aldo Moro 21 tel 051.527.7319 – 7320 - 7291  
40127 Bolognaassistentaterritoriale@regione.emilia-romagna.it  
assistentaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it  
www.regione.emilia-romagna.it

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1693 del 14/10/2019

Seduta Num. 37

**Questo** lunedì 14 **del mese di** ottobre  
**dell' anno** 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Petitti Emma	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Costi Palma

**Proposta:** GPG/2019/1771 del 10/10/2019

**Struttura proponente:** SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE  
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

**Oggetto:** CRITERI E MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO IN AMBITO REGIONALE DI FARMACIE NON SUSSIDIATE, SOPRANNUMERARIE PER DECREMENTO DELLA POPOLAZIONE, UBICATE IN COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 6.600 ABITANTI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2-BIS, DELLA L. N. 475/1968.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Luca Barbieri

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- l'art. 380, comma 2, del Regio Decreto n. 1265/1934 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";
- la L. 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e in particolare:
  - l'art. 1, commi 2 e 3, ai sensi del quale il numero delle autorizzazioni ad aprire una farmacia è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti e la popolazione eccedente rispetto a tale parametro consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;
  - l'art. 2, comma 2-bis, ai sensi del quale «Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro;
- l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del DL n. 95/2012 e dalla L. n. 19/2017 di conversione del DL n.244/2016;
- l'art. 1 comma 1 della L.R. 29 giugno 1998, n. 18;
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali", così come modificata dalla L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 e dalla L.R. 1 agosto 2017, n. 18 e, in particolare:

- **l'art. 4**, che detta disposizioni per il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni;
- **l'art. 6**, che disciplina lo svolgimento del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio;

Rilevato che la normativa nazionale e regionale sopra richiamata disciplina un complesso sistema volto ad assicurare il soddisfacimento del bisogno di assistenza farmaceutica territoriale mediante l'attivazione di una rete capillare di esercizi farmaceutici aperti sull'intero territorio regionale, attraverso i seguenti procedimenti, strettamente concatenati:

- a) la revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, da adottare entro il 31 dicembre degli anni pari, che evidenzia, tra l'altro, le sedi farmaceutiche prive di farmacie aperte (vacanti e di nuova istituzione), disponibili per il privato esercizio in quanto non sussiste per le stesse il diritto di prelazione, di cui all'art. 10 della L. 475/1968, da parte dei rispettivi Comuni, ovvero, pur sussistendo tale diritto, i Comuni non lo hanno esercitato;
- b) la procedura di trasferimento di farmacie di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968, nominata, nel seguito del presente provvedimento, per brevità, "Procedura di trasferimento", che consente ai farmacisti titolari di farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, non sussidiate, ubicate in comuni con meno di 6.600 abitanti, di trasferirsi nelle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui alla lettera a);
- c) la procedura, quadriennale, di concorso ordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui all'art. 6 della L.R. n. 2/2016, da avviare successivamente al perfezionamento della "Procedura di trasferimento", nominata, nel seguito del presente provvedimento, per brevità, "Concorso ordinario";

Considerato pertanto che ai fini dell'ordinato e consequenziale svolgimento dei procedimenti sopra esposto occorre adottare le disposizioni necessarie per poter espletare la Procedura di Trasferimento, preservando la coerenza del complesso sistema sopra descritto;

Evidenziato che:

- l'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 consente il trasferimento al "farmacista titolare", escludendo dalla Procedura di trasferimento le farmacie pubbliche e le farmacie aventi per titolare una società;
- in applicazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 29 giugno 1998, n. 18 che prevede che non si applichino le tasse sulle concessioni regionali per l'apertura e l'esercizio di farmacie,

non è dovuto il pagamento della tassa di concessione per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale n. 8730 del 20/05/2019 che ha individuato, per l'anno 2019, i Comuni della Regione Emilia-Romagna con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione;

Preso atto che dalla sopra richiamata determinazione si deduce, per il 2019, l'esiguità del numero dei soggetti potenzialmente interessati al trasferimento, circoscritto ai farmacisti titolari di farmacia non sussidiata ubicata in uno dei comuni individuati;

Considerato che è ragionevole presumere che la numerosità dei soggetti potenzialmente interessati al trasferimento resterà simile anche negli anni successivi;

Considerato necessario prevedere criteri e modalità procedurali:

- proporzionati a tale esiguità, in coerenza ai principi di ragionevolezza, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e a beneficio di tutti i soggetti interessati;
- omogenei a quelli che regolano la procedura di Concorso ordinario, in modo da preservare la coerenza del complesso sistema sopra descritto;

Ritenuto, in particolare:

- di adottare criteri che agevolino il trasferimento dei farmacisti aventi maggiore anzianità nella titolarità e nell'esercizio della farmacia e che siano titolari di farmacie ubicate in comuni caratterizzati da limitati margini di redditività per il basso numero di abitanti in rapporto al numero di farmacie aperte;
- di consentire il trasferimento di un numero massimo di farmacie per comune pari a quello delle farmacie che risultano in eccedenza rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968;

Considerato coerente con il complesso sistema di procedimenti sopra descritto stabilire inoltre che:

- la Procedura di trasferimento sia attuata a cadenza biennale, negli anni dispari, ove in esito al procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, risultino sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti

disponibili per il privato esercizio, in quanto non sussiste per le stesse il diritto di prelazione, di cui all'art. 10 della L. 475/1968, da parte dei rispettivi Comuni, ovvero, pur sussistendo tale diritto, i Comuni non lo hanno esercitato;

- in coerenza al termine perentorio previsto dall'art. 6 comma 7 della L.R. n. 2/2016 per l'apertura delle farmacie nelle sedi farmaceutiche assegnate con il Concorso ordinario, anche il farmacista assegnatario di sede a seguito di partecipazione a Procedura di trasferimento debba aprire la farmacia nel medesimo termine perentorio di 180 giorni dall'assegnazione;
- le sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio debbano "transitare" per la Procedura di trasferimento per un tempo circoscritto, in modo da poter poi diventare oggetto del Concorso ordinario;
- conseguentemente, le sedi assegnate con la Procedura di trasferimento, qualora non vengano aperte dall'assegnatario nel termine perentorio di 180 giorni, devono essere assegnate mediante la procedura di Concorso ordinario;

Evidenziato in particolare che il meccanismo di "transito" delle sedi sopra descritto è coerente con la finalità di consentire l'acquisizione della titolarità di farmacia mediante la partecipazione a concorso ordinario anche a nuovi farmacisti, in sintonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico;

Considerato inoltre coerente con il quadro giuridico che disciplina il complesso sistema di procedimenti sopra richiamato stabilire che il farmacista che si trasferisce debba rinunciare alla titolarità della farmacia nei modi previsti dalla legge, non potendo, invece, venderla in quanto:

- tale preclusione è connaturata alla fattispecie del trasferimento, in cui il farmacista porta con sé l'autorizzazione necessaria per l'apertura e la gestione della "sede farmaceutica" di cui era già titolare spostandola dalla sede dalla quale si trasferisce alla sede in cui si trasferisce; in altre parole l'autorizzazione ad aprire la farmacia non si duplica ma, unica, permane in capo al medesimo soggetto cambiando solo l'oggetto (la sede farmaceutica in cui può aprire la farmacia);
- la circostanza che la sede resti vacante lascia libero il Comune, in occasione della successiva revisione della pianta organica, di esercitare pienamente la propria competenza volta alla migliore allocazione degli esercizi farmaceutici all'interno del proprio territorio, anche sopprimendo le sedi soprannumerarie ai sensi dell'art. 380 comma 2 del RD n. 1265/1934;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16 febbraio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";
- n. 468 del 10 aprile 2017 relativa al "Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le successive circolari applicative del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017;
- n. 1154 del 16 luglio 2018 di "Approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare";
- n. 122 del 28 gennaio 2019 di "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021", ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal

D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

#### **D E L I B E R A**

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato:

1. di adottare le disposizioni necessarie per il trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, previsto dall'art. 2 comma 2 bis della Legge n. 475/1968, approvando i criteri e le modalità indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, in particolare, che:
  - la procedura per il trasferimento di farmacie ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968, sia avviata con cadenza biennale, negli anni dispari, ove in esito al procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, risultino sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti disponibili per il privato esercizio, in quanto non sussiste per le stesse il diritto di prelazione, di cui all'art. 10 della L. n. 475/1968, da parte dei rispettivi Comuni, ovvero, pur sussistendo tale diritto, i Comuni non lo hanno esercitato;
  - la prima procedura per il trasferimento di farmacie ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968, sia avviata entro il 2019;
  - con provvedimento dirigenziale regionale, prima dell'avvio della procedura di trasferimento biennale, sia approvato

l'elenco dei comuni della Regione Emilia-Romagna con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie;

- possano presentare domanda di trasferimento esclusivamente i farmacisti titolari di farmacia non sussidiata, ubicata in un comune incluso nell'elenco di cui al paragrafo precedente;
  - siano escluse dalla procedura di trasferimento le farmacie pubbliche e le farmacie aventi per titolare una società;
  - per la formazione della graduatoria di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 siano utilizzati criteri che agevolano il trasferimento dei farmacisti aventi maggiore anzianità nella titolarità e nell'esercizio della farmacia e che siano titolari di farmacie ubicate in comuni caratterizzati da limitati margini di redditività per il basso numero di abitanti in rapporto al numero di farmacie aperte;
  - sia consentito il trasferimento di un numero massimo di farmacie per comune pari a quello delle farmacie che risultano in eccedenza rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968;
  - il farmacista assegnatario di sede a seguito di partecipazione a Procedura di trasferimento debba aprire la farmacia nel termine perentorio di 180 giorni dall'assegnazione;
  - il farmacista che si trasferisce porti con sé l'autorizzazione necessaria per l'apertura e la gestione della "sede farmaceutica" di cui era già titolare spostandola dalla sede *dalla quale* si trasferisce alla sede *in cui* si trasferisce e, pertanto il farmacista che si trasferisce debba rinunciare, nei modi previsti dalla legge e nei tempi indicati nell'Allegato A, alla titolarità della farmacia di cui è titolare al momento della presentazione della domanda, non potendo, invece, venderla;
  - le sedi assegnate con la Procedura di trasferimento, qualora non vengano aperte dall'assegnatario nel termine perentorio di 180 giorni, entrino nell'elenco delle sedi assegnabili mediante la procedura di Concorso ordinario;
3. di dare atto che, in applicazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 29 giugno 1998, n. 18, non è dovuto il pagamento della tassa di concessione per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento;

4. di trasmettere il presente provvedimento alle Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private, agli Ordini dei farmacisti, ai comuni del territorio regionale e ai Servizi farmaceutici della Aziende USL;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sulla pagina dedicata del portale E-R Salute consultabile all'indirizzo: <http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie>;
6. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

## Allegato A

CRITERI E MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DI FARMACIE NON SUSSIDIATE, SOPRANNUMERARIE PER DECREMENTO DELLA POPOLAZIONE, UBICATE IN COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 6.600 ABITANTI (ART. 2, COMMA 2-BIS, L. 475/1968)

### **1. ADEMPIMENTI PRELIMINARI**

Ogni anno dispari, al termine del procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, il responsabile del procedimento, con proprio provvedimento pubblicato sul BURERT, sul portale della Regione ER\_Salute (<http://salute.regione.emilia-romagna.it>) e inviato alle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, agli Ordini professionali dei farmacisti, ai Comuni e alle Aziende USL del territorio regionale:

- rende note le sedi farmaceutiche che, dalle ultime revisioni biennali delle piante organiche delle farmacie attuate ai sensi dell'art. 4 della LR 2/2016, risultano di nuova istituzione o vacanti, per le quali i rispettivi Comuni non abbiano esercitato, ai sensi dell'art. 10 della L. 475/1968, il diritto di prelazione. Sono escluse le sedi eventualmente già inserite nell'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione mediante concorso ordinario di cui all'art. 6 della LR 2/2016;
- rende noti i comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie, approvandone l'elenco con provvedimento.

### **2. AVVIO DELLA PROCEDURA**

Successivamente agli adempimenti descritti al punto 1, il responsabile del procedimento avvia la procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate prevista dall'art. 2, comma 2 bis, della L. 475/1968 mediante comunicazione contenente avviso e modulo di domanda inviata alle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, agli Ordini professionali dei farmacisti, ai Comuni interessati e alle Aziende USL del territorio regionale.

L'avviso e il modulo di domanda di trasferimento sono pubblicati sul portale della Regione ER\_Salute (<http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie>).

Nell'avviso sono riportati le sedi farmaceutiche disponibili per il trasferimento e l'elenco comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie di cui al punto 1.

### **3. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA**

Possono presentare domanda di trasferimento i farmacisti titolari individuali di farmacia non sussidiata, ubicata in uno dei comuni

indicati nell'elenco di cui al precedente punto 1 e riportato nell'avviso.

La farmacia deve risultare non sussidiata alla data di presentazione della domanda.

#### **4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

I farmacisti di cui al punto 3, interessati al trasferimento, presentano domanda alla Regione entro l'intervallo temporale e secondo le modalità indicati nell'avviso (l'avviso specifica il termine iniziale e quello finale utili per la presentazione della domanda, nonché l'indirizzo PEC al quale deve essere inviata).

Le domande presentate prima del termine iniziale o dopo il termine finale o trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nell'avviso sono dichiarate irricevibili.

La domanda deve essere presentata tramite apposito modulo predisposto dalla Regione.

Il titolare è tenuto ad indicare la sede di interesse per il trasferimento. In caso siano disponibili più sedi il titolare può esprimere un'unica preferenza oppure può indicare più sedi in ordine di preferenza (al valore 1 corrisponde il grado di preferenza più elevato). L'ordine di preferenza espresso in sede di domanda non potrà essere modificato.

Al ricevimento della domanda da parte degli uffici regionali preposti, la stessa viene protocollata e il numero di protocollo viene comunicato all'interessato.

#### **5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

La Regione cura l'istruttoria delle domande di trasferimento pervenute, redige l'elenco delle domande non ammissibili e la graduatoria regionale per titoli dei titolari interessati al trasferimento di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968.

La graduatoria è redatta in ordine decrescente di punteggio, ottenuto sommando i punti attribuiti in base ai seguenti criteri:

- sono attribuiti 0,5 punti ogni 365 giorni di esercizio della farmacia in qualità di titolare della stessa, da parte del farmacista istante, attuale titolare della medesima farmacia (per l'attribuzione del punteggio si considerano pertanto solo gli anni interi);
- sono attribuiti i seguenti punti in relazione al rapporto tra popolazione residente nel comune in cui è ubicata la farmacia del titolare istante e numero di farmacie aperte:

Rapporto popolazione residente/numero di farmacie aperte nel comune	Punti
inferiore a 950 abitanti	15
da 951 a 1.000 abitanti	14
da 1.001 a 1.050 abitanti	13
da 1.051 a 1.100 abitanti	12
da 1.101 a 1.150 abitanti	11
da 1.151 a 1.200 abitanti	10
da 1.201 a 1.250 abitanti	9
da 1.251 a 1.300 abitanti	8
da 1.301 a 1.350 abitanti	7
da 1.351 a 1.400 abitanti	6
da 1.401 a 1.450 abitanti	5
da 1.451 a 1.500 abitanti	4
da 1.501 a 1.550 abitanti	3
da 1.551 a 1.600 abitanti	2
da 1.601 a 1.650 abitanti	1
superiore a 1.650 abitanti	0

In caso di identico punteggio precede in graduatoria il titolare che per primo ha presentato istanza di trasferimento.

## **6. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Il responsabile del Servizio regionale competente approva, con proprio atto, la graduatoria dei titolari di farmacia interessati al trasferimento, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei titolari medesimi dei requisiti indicati nell'avviso, nonché della veridicità delle dichiarazioni da questi rese nella domanda di trasferimento.

Nella graduatoria sono indicati nome, cognome e numero di protocollo della domanda.

La graduatoria è resa pubblica sul portale della Regione ER\_Salute (<http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie>) e trasmessa via pec a tutti i farmacisti che hanno presentato domanda la cui domanda sia stata ritenuta ammissibile.

Il responsabile del Servizio regionale competente, nel medesimo atto con cui approva la graduatoria, approva anche l'elenco delle domande non ammesse alla procedura di trasferimento, in quanto irricevibili o inammissibili per mancanza dei requisiti.

Ai farmacisti non ammessi sono comunicati via pec l'esito della procedura e la motivazione della mancata inclusione in graduatoria.

## **7. UTILIZZO DELLA GRADUATORIA**

La Regione scorre la graduatoria con le seguenti modalità:

- al titolare collocato in prima posizione della graduatoria è proposta per il trasferimento la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza;
- entro quindici giorni dalla proposta il titolare richiedente deve dichiarare se accetta o meno la sede proposta;
- l'inutile decorso del termine di quindici giorni concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione; in tal caso il titolare è escluso dalla graduatoria e la sede viene proposta al titolare che segue in graduatoria e che l'abbia indicata in ordine di preferenza;
- ai titolari in graduatoria nelle posizioni successive sono proposte, con le stesse modalità, secondo l'ordine di preferenza espresso, le sedi che risultino non accettate da un titolare meglio collocato in graduatoria fino all'esaurimento delle sedi disponibili.

La graduatoria cessa la propria validità quando siano state accettate tutte le sedi disponibili per il trasferimento oppure quando, pur in presenza di sedi non accettate, sia terminato lo scorrimento della stessa.

Le sedi disponibili per il trasferimento eventualmente non opzionate da alcun farmacista partecipante alla procedura di Trasferimento, quelle non accettate a seguito dello scorrimento della graduatoria e quelle assegnate ma non aperte nel termine perentorio di 180 giorni di cui al successivo punto 8, saranno assegnate mediante la procedura di concorso ordinario regionale bandito ai sensi dell'art. 6 della LR. 2/2016.

## **8. TRASFERIMENTO DEL TITOLARE**

La Regione assegna la sede farmaceutica disponibile per il trasferimento al titolare che l'ha accettata.

È consentito il trasferimento di un numero massimo di farmacie per comune pari a quello delle farmacie che risultano in eccedenza rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968.

Pertanto, il trasferimento è consentito, seguendo l'ordine di graduatoria, ai soli titolari il cui trasferimento renda il numero delle farmacie aperte rimanenti nel comune almeno pari a uno nei comuni con popolazione fino a 4.650 abitanti e almeno pari a 2 nei comuni con popolazione superiore a 4.650 abitanti e fino a 6.599 abitanti.

Il provvedimento di assegnazione è notificato al titolare a mezzo PEC e dalla data di notifica decorre il termine di 180 giorni per l'apertura della farmacia nella sede accettata, pena la decadenza dell'assegnazione.

Il provvedimento è contestualmente notificato al Comune in cui è ubicata la sede accettata, al Comune in cui è ubicata la sede soprannumeraria del titolare che ha partecipato alla procedura di trasferimento e ai Servizi Farmaceutici delle relative Aziende USL per i provvedimenti di competenza, di seguito descritti.

I 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura della farmacia nella sede accettata sono comprensivi anche dei tempi necessari al Comune per effettuare le verifiche di competenza, necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al riconoscimento della titolarità della farmacia. Il titolare vincitore, pertanto, dovrà presentare apposita istanza al Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010.

Affinché il trasferimento si perfezioni - poiché il farmacista porta con sé l'autorizzazione necessaria per l'apertura e la gestione della "sede farmaceutica" di cui era già titolare spostandola dalla sede *dalla quale* si trasferisce alla sede *in cui* si trasferisce - il farmacista assegnatario deve rinunciare alla titolarità della farmacia dalla quale si trasferisce. Tale rinuncia non comporta automatica né immediata decadenza della titolarità ma costituisce adempimento preliminare al trasferimento.

Il Comune in cui è ubicata la sede soprannumeraria adotterà infatti il provvedimento di decadenza della titolarità conseguente alla rinuncia in tempi concordati con il farmacista che si trasferisce in modo che la data di decorrenza dell'autorizzazione all'apertura della nuova farmacia sia successiva alla data di decadenza della titolarità della sede rinunciata.

Il farmacista assegnatario deve poi chiedere l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia in cui si trasferisce.

Il Comune in cui è ubicata la sede accettata per il trasferimento adotta il provvedimento di autorizzazione all'apertura della farmacia e di contestuale riconoscimento della titolarità, previa verifica dell'avvenuta decadenza della titolarità della sede rinunciata.

## **8. CONTROLLI**

In qualsiasi momento, precedente o successivo all'autorizzazione al trasferimento, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal titolare, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo titolare decade dai benefici

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

## **9. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento avvengono mediante PEC. I richiedenti sono pertanto tenuti a verificare la validità e il corretto funzionamento della propria casella di posta elettronica certificata (PEC) e a comunicare alla Regione ogni variazione di indirizzo PEC.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luca Barbieri, Responsabile del SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1771

IN FEDE

Luca Barbieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1771

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1693 del 14/10/2019

Seduta Num. 37

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Costi Palma

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

## MODULO DI DOMANDA

Applicare e annullare  
MARCA DA BOLLO  
(€ 16,00)

### DOMANDA DI TRASFERIMENTO DI FARMACISTA TITOLARE DI FARMACIA SOPRANNUMERARIA (art. 2, c. 2 bis, L. 475/1968 e DGR n. 1693/2019) ANNO 2019

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod.

Spett.le  
Servizio Assistenza Territoriale  
Regione Emilia-Romagna

Indirizzo PEC  
assistentaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_,  
in qualità di **titolare individuale** della farmacia **non sussidiata**<sup>1</sup> denominata \_\_\_\_\_

ubicata in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), compreso  
nell'elenco dei comuni individuati con determinazione n. 8730 del 21/05/2019 del Responsabile del  
Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna

#### CHIEDE

ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della L. 475/1968 e in conformità a criteri e modalità stabiliti con  
deliberazione della Giunta Regionale n. 1693 del 14/10/2019, **il trasferimento nella/e sede/i  
farmaceutica/che disponibile/i per il privato esercizio di seguito contrassegnata/e con un  
numero da "1" a "10", indicando con "1" il grado di preferenza più elevato:**

<sup>1</sup> La farmacia deve risultare non sussidiata alla data di presentazione della domanda.

<b>SEDE FARMACEUTICA DISPONIBILE</b>	<b>ORDINE DI PREFERENZA</b>
<b>BO – COMUNE DI BENTIVOGLIO SEDE N. 2 RURALE, VACANTE</b>	
<b>FC – COMUNE DI FORLIMPOPOLI SEDE N. 4 RURALE, DI NUOVA ISTITUZIONE</b>	
<b>MO – COMUNE DI SPILAMBERTO SEDE N. 4 URBANA, DI NUOVA ISTITUZIONE</b>	
<b>PC – COMUNE DI CERIGNALE SEDE UNICA RURALE, VACANTE</b>	
<b>PC – COMUNE DI ZERBA SEDE UNICA RURALE, VACANTE</b>	
<b>PR – COMUNE DI PARMA SEDE N. 58 URBANA, DI NUOVA ISTITUZIONE</b>	
<b>RE – COMUNE DI QUATTRO CASTELLA SEDE N. 4 RURALE, VACANTE</b>	
<b>RN – COMUNE DI MONTEFIORE CONCA SEDE N. 2 RURALE, DI NUOVA ISTITUZIONE, ISTITUITA CON IL CRITERIO TOPOGRAFICO</b>	
<b>RN – COMUNE DI RIMINI SEDE N. 35 URBANA Sede non di nuova istituzione, già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità avviamento (art. 110 TULLSS)</b>	
<b>RN – COMUNE DI RIMINI SEDE N. 45 URBANA, DI NUOVA ISTITUZIONE</b>	

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste e punite dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti

#### **DICHIARA**

- di essere consapevole che la scelta delle sedi e l'ordine di preferenza espresso non possono essere modificati e che l'omessa indicazione di almeno una sede comporta l'invalidità della domanda;
  - di essere titolare della farmacia denominata \_\_\_\_\_ a far data dal \_\_\_\_\_ ;
- di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00. A comprova indica i seguenti dati della marca da bollo utilizzata:
- data e ora di emissione \_\_\_\_\_
  - identificativo n. \_\_\_\_\_

e dichiara di aver apposto la marca da bollo sulla presente domanda, di aver annullato la stessa, di non utilizzarla per qualsiasi altro adempimento ne richieda l'apposizione e di conservare l'originale della domanda per eventuali controlli per 5 anni;

di essere soggetto esentato dall'apposizione della marca da bollo per il seguente motivo:

\_\_\_\_\_;

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti sono trattati in conformità a quanto disposto dall'art. 13 come indicato nella informativa allegata al presente modello, di cui dichiara di aver preso visione;
- di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o produce e fa uso di atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e che l'Amministrazione regionale disporrà la decadenza da ogni beneficio conseguito con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000;

#### **ALLEGA**

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (non necessario in caso di firma digitale);

#### **COMUNICA**

- indirizzo PEC al quale inviare ogni comunicazione inerente la presente domanda

\_\_\_\_\_ e recapito telefonico \_\_\_\_\_.

Data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_